

*Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)*



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato dal Consiglio dell'Unione
Deliberazione n°6 del 19 febbraio 2026

TITOLO PRIMO
Disposizioni Generali

Art. 1 Finalità	pag 5
Art. 2 Oggetto e applicazione	pag 5
Art. 3 Definizioni	pag 6
Art. 4 Vigilanza e Controllo	pag 7
Art. 5 Sanzioni	pag 7
Art. 6 Ottemperanza	pag 8
Art. 7 Volontariato	pag 9

TITOLO SECONDO
Uso delle cose pubbliche, pulizia e decoro

Sezione I[^]

Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 8 Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 della L. n. 48/2017	pag 9
Art. 9 Comportamenti vietati	pag 10
Art. 10 Altre attività vietate	pag 12
Art. 11 Nettezza del suolo e dell'abitato	pag 13
Art. 12 Sicurezza e manutenzione degli edifici e delle aree	pag 14
Art. 13 Aree ed immobili dismessi	pag 15

Sezione II[^]

Disposizioni particolari di salvaguardia del decoro urbano

Art. 14 Sgombero neve	pag 16
Art. 15 Tende su facciate di edifici	pag 17
Art. 16 Deposito di materiale infiammabile	pag 17
Art. 17 Accensione Fuochi	pag 17
Art. 18 Luminarie	pag 18
Art. 19 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	pag 19

Sezione III[^]

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 20 Divieti Generali	pag	20
Art. 21 Animali	pag	21
Art. 22 Veicoli a motore	pag	21
Art. 23 Biciclette, pattini e altri acceleratori di andatura	pag	21
Art. 24 Disposizioni sul verde privato	pag	22

TITOLO TERZO
Mestieri e attività di strada

Art. 25 Disposizioni generali	pag	23
Art. 26 Attivi vietati su aree pubbliche	pag	23
Art. 27 Manifestazioni sportive non competitive e altre attività	pag.	24

TITOLO QUARTO
Tutela della quiete pubblica e privata

Art. 28 Disposizioni Generali	pag	25
Art. 29 Lavoro Notturmo	pag	25
Art. 30 Esercizi pubblici di somministrazione, esercizi commerciali e artigianali	pag	26
Art. 31 Abitazioni private e cantieri edili	pag	27
Art. 32 Divieto di suoni e schiamazzi	pag	27
Art. 33 Dispositivi acustici antifurto	pag	28
Art. 34 Emissioni prodotte da veicoli a motore	pag	28
Art. 35 Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici	pag	29

TITOLO QUINTO
Mantenimento protezione e tutela degli animali

Art. 36 Mantenimento dei cani	pag	29
Art. 37 Animali molesti	pag	30
Art. 38 Tutela incolumità pubblica dall'aggressione dei cani	pag	31
Art. 39 Animali liberi	pag	31
Art. 40 Altre disposizioni	pag	32

TITOLO SESTO
Norme particolari per gli esercizi pubblici e le attività commerciali

Art. 41 Negozi e articoli per soli adulti	pag	32
Art. 42 Servizi Igienici	pag	32
Art. 43 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato	pag	33
Art. 44 Altre attività di vendita su area pubblica	pag	33

TITOLO SETTIMO
Norme particolari per l'utilizzo di strade e aree pubbliche

Art. 45 Richieste in denaro e vendite di beneficenza	pag	34
Art. 46 Divieto di campeggio libero	pag	34

TITOLO OTTAVO
Norme in materia di polizia rurale

Art. 47 Pulizia dei fossi e regolazione acque meteoriche	pag	35
Art. 48 Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche	pag	36
Art. 49 Diserbo aree extra-agricole	pag	36
Art. 50 Denuncia insorgenza malattie diffusibili delle piante	pag	37

TITOLO NONO
Norme finali

Art. 51 Abrogazioni	pag	37
---------------------	-----	----

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. e nelle aree e pertinenze private circa le condizioni di sicurezza e decoro urbano.
3. Con il termine Regolamento senza alcuna qualificazione si deve intendere il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 2

Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) Occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) Quietè pubblica e privata;
 - d) Protezione e tutela degli animali;
 - e) Esercizi pubblici, commerciali e similari;
 - f) Uso delle cose pubbliche, pulizia e decoro della città;
 - g) Norme in materia di polizia rurale.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai Funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai Funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Ferme restando le disposizioni regolamentari di ciascun ente l'utilizzo dello stemma del comune e dell'unione dei comuni è subordinato ad autorizzazione dei rispettivi organi competenti. L'utilizzo non autorizzato è punito con la relativa sanzione amministrativa.
3. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
4. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
5. Per sicurezza urbana e pubblica incolumità: ai sensi del D. Min. Int. 5 agosto 2008, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
6. Per convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate.

7. Per pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini sia nel normale svolgimento delle proprie occupazioni che nel riposo;
8. Per disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.
9. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

Vigilanza e Controllo

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Ente, da personale di altri enti o associazioni preposte alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime come previsto dall'art 13 della legge N°689/81.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 5

Sanzioni

1. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, e viene applicata ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge 689/81. Ai sensi dell'art. 16 comma 2

- della Legge 689/81, la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo;
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali. Valgono al riguardo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689 e al Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507.
 3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto. I provvedimenti di sospensione o revoca sono adottati dalla stessa autorità che ha rilasciato gli atti autorizzatori o concessori.
 4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
 5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
 6. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

Art. 6 **Ottemperanza**

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge. L'inottemperanza, fatte salve l'applicazione dell'art 650 c.p. e delle norme previste nelle specifiche materie (es codice della strada, codice ambiente etc...), è sottoposta alla sanzione da € 50,00 a € 300,00.

Art. 7
Volontariato

1. I Comuni dell'Unione riconoscono nel volontariato una componente essenziale della comunità locale e promuove la formazione di cittadini, preferibilmente iscritti ad associazioni formalmente riconosciute e aventi una sede nel territorio della Provincia, da impiegare, anche in concorso con il personale comunale, per le attività che sono di seguito evidenziate a titolo esemplificativo:
 - Assistenza dei pedoni davanti alle scuole a tutela dei pericoli della strada;
 - Vigilanza integrativa relativamente all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento in materie di abbandono di rifiuti, di imbrattamento, di animali e di rispetto dei parchi pubblici;
 - Assistenza, in caso di manifestazioni o circostanze comportanti l'istituzione di temporanei divieti o modifiche alla circolazione, con il compito di fornire informazioni ai cittadini relativamente ai divieti istituiti, agli itinerari alternativi ed ai programmi delle manifestazioni.
 - Protezione Civile

2. Resta disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari l'eventuale attivazione di osservatori volontari per la sicurezza urbana e il disagio sociale.

TITOLO SECONDO
Uso delle cose pubbliche, pulizia e decoro

Sezione I

Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 8

Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 della L. n. 48/2017

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo stesso:
 - le aree su cui insistono i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze entro 100 metri;
 - le aree su cui insistono presidi sanitari, nonché le loro pertinenze entro 100 metri;
 - i parchi pubblici e le aree adibite a verde pubblico, il Parco fluviale, l'Area della Bisana;

- le aree in cui si svolgono i mercati settimanali e i mercati periodici;
 - le aree individuate nell'allegato A), parte integrante del presente Regolamento, che potrà essere aggiornato, con provvedimento della Giunta dell'Unione, su proposta di ciascun Comune territorialmente competente;
2. La violazione del disposto normativo di cui sopra comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.
 3. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 9

Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro è vietato:
 - a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) Lavare i veicoli e scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle aree pubbliche.
 - c) Prelevare dalla rete idrica per il periodo dal 01 luglio al 30 settembre di ogni anno, durante la fascia oraria compresa fra le ore 08,00 e le ore 21,00, l'acqua potabile per farne un uso extra-domestico ed in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini e per il lavaggio degli automezzi. Qualora l'annaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi d'acqua. Sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi di calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini e parchi di uso pubblico, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbana. Il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo, anche parziale, dell'acqua è consentito esclusivamente previo accordo con il personale del gestore della rete di acquedotto.
 - d) Imbrattare con graffiti o scritte i muri degli edifici pubblici e privati, i monumenti, i manufatti e i beni strumentali al servizio della città. Danneggiare e compiere atti vandalici su beni privati o pubblici (quali, a mero titolo esemplificativo, verde pubblico, panchine, targhe e segnaletica, manufatti, arredo urbano, veicoli, monumenti.

- e) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- f) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- g) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- h) Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- i) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 14 anni di età o comunque in contrasto con le caratteristiche d'uso previste dall'omologazione del gioco o con le disposizioni stabilite dal Comune.
- j) Lanciare e collocare sui veicoli in sosta, senza autorizzazione, sul suolo pubblico volantini o simili;
- k) Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l) Immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- p) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- q) Gettare oggetti accesi ed emettere fumi e vapori molesti nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- r) Affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- s) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo

quanto previsto dal Codice della Strada;

- t) percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, delle macchine per uso di bambini o per uso di invalidi rientranti tra gli ausili medici come indicato nell'articolo 46 CdS.
2. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Art. 10

Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) Ammassare su suolo pubblico, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
 - b) Fatte salve le normali modalità di raccolta rifiuti domestici, è vietato Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, cornicioni e su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) Procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato e quant'altro possa procurare stillicidio.
 - e) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
 - f) Distribuire cibo agli animali presenti nello spazio urbano. Gli esercizi commerciali o altre attività produttive non devono abbandonare rifiuti o scarti alimentari che possono consentire la pastura ai piccioni ed agli altri uccelli. I proprietari, gli Amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito urbano, devono provvedere alla chiusura di tutti gli accessi utilizzabili per l'appoggio e la nidificazione (quali finestre, lucernari, abbaini, feritoie e qualunque tipo di apertura negli immobili anche disabitati o abbandonati) tramite dissuasori meccanici in acciaio inox o reti metalliche zincate. Un'apertura pari o inferiore a cm. 5x7 o a cm. 6,5 di diametro è sufficiente a impedire l'accesso ai piccioni ma

consente alle specie più piccole di accedervi (rondoni, passeri, ecc.).

3. Il Comune, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.
4. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. Sono fatte salve le specifiche disposizioni regolamentari in materia.
5. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Art. 11

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatte salve le norme speciali e le specifiche disposizioni di legge in materia di rifiuti:
 - a) E' vietato sporcare con qualsiasi materiale liquido o solido gli spazi o le aree pubbliche a qualunque scopo destinate, gli spazi o le aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, i corsi o specchi d'acqua o le sponde o ripe dei medesimi nonché i cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
 - b) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Sono altresì tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
 - c) Quando le attività di cui alla lettera b) vengono esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
 - d) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
 - e) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali che si

affacciano sulla pubblica via, o ai quali vi si accede, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o al quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

- f) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
 - g) I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio di idonei cestelli e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
 - h) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui alla lettera g), i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
 - i) I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
 - j) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità degli strumenti urbanistici vigenti, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
 - k) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
2. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa di € 500,00 (Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 6) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata. La violazione a quanto previsto dalla lettera e) comporta la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni (Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, commi 16 e 17)

Art. 12

Sicurezza e manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari ed i concessionari di beni immobili hanno l'obbligo di mantenere i fabbricati, le loro pertinenze e le aree in condizioni di decoro e sicurezza, nonché di porre in essere ogni adeguato intervento volto ad evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Tali condizioni devono essere garantite, dagli stessi soggetti, anche nelle aree

urbane edificabili, quando non oggetto di accantieramento e le stesse aree devono, inoltre, essere mantenute in condizioni da evitare ristagni e mantenute con attività di pulizia, disinfestazione e sfalcio.

2. Gli stessi s o g g e t t i di cui al comma 1) sono tenuti :

- a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai necessari interventi di manutenzione, restauro o ripristino dei manufatti architettonici, di arredo o di comunicazione ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dell'Autorità comunale;
- a mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura;
- a provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;
- all'estirpamento dell'erba lungo il fronte dello stabile e lungo i relativi muri per tutta la loro lunghezza.

3. I proprietari, i locatari ed i concessionari di aree di cantiere o di edifici incompleti, ove le opere realizzate comprendano spazi interrati o che possano determinare comunque ristagno di acqua, devono essere sempre riempiti con adeguato materiale o prosciugati costantemente in modo da evitare il ristagno.
4. In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00.

Art. 13

Aree ed immobili dismessi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari e i concessionari di immobili od aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono sono tenuti ad assicurare sempre e comunque la custodia e la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni moleste, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza

urbana; in particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà.

2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00.
3. E' prevista l'applicazione della sanzione minima per chi provveda alla manutenzione necessaria e al ripristino dello stato dei luoghi nei termini assegnati dall'amministrazione. In caso di interventi di cui all'ultimo capoverso, tale termine non può essere inferiore a trenta giorni.

Sezione II

Disposizioni particolari di salvaguardia del decoro urbano

Art. 14

Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su aree marciapiedi pubblici, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Nelle more della rimozione dovranno provvedere a delimitarne la pericolosità.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori, con riferimento anche agli eventuali cumuli derivanti dal passaggio dei mezzi spazzaneve sulle strade pubbliche;
6. I proprietari, amministratori e conduttori di immobili, devono provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi di uso pubblico prospicienti la proprietà.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e

- veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
8. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00.

Art. 15

Tende su facciate di edifici

1. Fatto salvo quanto disciplinato dagli strumenti urbanistici vigenti, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, è consentito collocare tende, conformi alle normative vigenti previo progetto approvato dall'assemblea condominiale.
2. Il Comune con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00.

Art. 16

Deposito di materiale infiammabile

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili o di qualsiasi materiale infiammabile.
3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incendi infiammabili.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e il sequestro amministrativo cautelare del materiale detenuto in difformità dalle disposizioni di legge.

Art. 17

Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione dei materiali indicati nel successivo comma 2), o accendere fuochi nel territorio, compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificamente previsti dalle Autorità Sanitarie.
2. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del Testo Unico dell'Ambiente, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione. La combustione di cui sopra deve essere effettuata solo nella fascia oraria diurna compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto, in assenza di forte vento e avendo cura di isolare l'intera zona di combustione mediante una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento. Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali e giornalieri delle polveri sottili (PM10) e dei livelli annuali delle polveri sottili (PM2,5).
3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, individuati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.
4. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59, c.2 del TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni, nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
5. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
6. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5).
7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. Le violazioni di cui ai commi 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18

Luminarie natalizie-sagre-fiere

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine è soggetta a semplice comunicazione scritta, da presentarsi al competente ufficio comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio del montaggio, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Nella comunicazione devono essere indicati i tempi di validità della stessa. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al settore competente del Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti.
4. Al termine del periodo di permanenza delle luminarie indicato nella comunicazione presentata al competente settore le luminarie e gli allestimenti di cui ai commi precedenti devono essere rimossi entro e non oltre 60 giorni.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19

Addobbi e festoni in occasione di cerimonie religiose e civili

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni, purché privi di messaggi pubblicitari, in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono

a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Sezione III
Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 20
Divieti Generali

1. Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:
 - a) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde pubblico;
 - b) disturbare con grida e/o rumori di ogni genere; utilizzare strumenti sonori o musicali dopo le ore 22,00;
 - c) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde ;
 - d) soddisfare alla proprie necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite all'interno delle aree adibite a verde ;
 - e) accamparsi sulle aree destinate a verde pubblico e adibire le panchine a giaciglio;
 - f) anticipare o protrarre la presenza nelle aree adibite a verde oltre gli orari di apertura, se stabiliti e debitamente segnalati;
 - g) porre in sosta i veicoli a motore sulle aree destinate a verde pubblico;
 - h) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante delle aree destinate a verde pubblico. Affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini;
 - i) danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio ivi compresi i laghetti;
 - j) servirsi delle fontane o delle vasche per lavare veicoli, animali o qualsiasi altra cosa;
 - k) Il gioco del pallone o altri giochi analoghi sono vietati quando trattasi di esercizio di attività organizzata a livello agonistico.
2. Sono fatti salvi tutti i principi e le disposizioni già disciplinate dal Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato.
3. Le violazioni ai commi del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e/o della cessazione dell'attività vietata.

4. La violazione della lettera g) del presente articolo comporta inoltre la rimozione del mezzo, secondo le modalità di cui all'art. 159 del Codice della Strada.

Art. 21
Animali

Nelle aree adibite a verde pubblico:

1. E' vietato lasciare circolare liberamente animali;
2. E' vietato molestare in qualsiasi modo, catturare o detenere la fauna presente;
3. E' vietato effettuare attività di addestramento degli animali;
4. E' vietato accedere alle aree adibite a verde con animali selvatici, anche se addomesticati.
5. E' vietato somministrare alimenti di qualsiasi genere alla fauna presente nei parchi.
6. E' vietato far bere animali direttamente all'erogatore.
7. E' fatto obbligo di raccogliere le deiezioni degli animali da compagnia.
8. Le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 nonché la cessazione immediata dell'attività non ammessa e/o la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22
Veicoli a motore

Nelle aree adibite a verde pubblico:

1. è vietato circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore, ad esclusione di quelli con motorizzazione elettrica per uso di bambini o di persone disabili.
2. è vietato trainare, anche a mano, qualsiasi veicolo a motore ad eccezione dei veicoli per uso di bambini o o di persone con disabilità.
3. Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi i veicoli in uso alla forze di Polizia, i mezzi di soccorso e i veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde o della raccolta dei rifiuti.
4. I veicoli a motore indispensabili all'approvvigionamento di iniziative, regolarmente autorizzate, presenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio potranno accedere e sostare per il tempo strettamente necessario ad espletare l'attività di cui sopra.
5. Le violazioni ai commi 1) e 4) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell'attività non consentita.

6. Le violazioni al comma 2) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00

Art. 23

Biciclette, pattini e altri acceleratori di andatura

Nelle aree adibite a verde pubblico:

1. L'uso di pattini a rotelle, monopattini, acceleratori di andatura in genere, è consentito sui vialetti d'attraversamento.
2. Ciclisti e utilizzatori di mezzi acceleratori di andatura dovranno, in ogni caso, procedere ad andatura tale da non creare pericolo o turbativa agli altri utenti dell'area.
3. Le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e la cessazione immediata dell'attività non consentita.

Art. 24

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, i proprietari dei fondi o comunque delle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare, pedonale o ciclabile, sono tenuti:
 - a) alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni e dei ciclisti; si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
 - b) Al taglio dei rami di alberi e/o arbusti che costituiscano interferenza con i conici di luce di lampioni stradali e/o a servizio di piste ciclopedonali o camminamenti e, in generale, con elementi di illuminazione pubblica;
 - c) alla pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sul marciapiede, sulla pista ciclo-pedonale e nella sede stradale o sulle aree pubbliche.
3. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. Il diserbo chimico in ambito urbano è vietato, salvo che per particolari casi, preventivamente e specificamente autorizzati dalle competenti Autorità

comunali

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

TITOLO TERZO

Mestieri e attività di strada

Art. 25

Disposizioni generali

1. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.
2. Il rilascio delle eventuali concessioni e delle autorizzazioni amministrative è di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
3. Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
4. Il Comune, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 26

Atti vietati su aree pubbliche

1. Fatte salve eventuali fattispecie penali, sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:
 - a) accendere fuochi o falò: per eventi ed esigenze particolari, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune, che potrà concederla, previa adozione delle necessarie cautele;
 - b) abbandonare braci o altre materie in stato di combustione;
 - c) chiedere elemosine causando, con reiterati richiami ed insistenza, fastidio ai passanti.
2. E' altresì vietato, durante la fermata dei veicoli ai crocevia o ai semafori:
 - a) effettuare in cambio di danaro operazioni di pulizia dei vetri dei veicoli o altro;
 - b) offrire ai conducenti, sempre in cambio di danaro, oggetti di qualsiasi genere, fatte salve specifiche autorizzazioni .

- c) richiedere aiuti in danaro.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27

Manifestazioni sportive non competitive e altre attività

1. Chi intende organizzare su strade pubbliche o aperte al pubblico una manifestazione sportiva non competitiva, sia atletica che con veicoli od animali, deve richiedere autorizzazione al comune presentando istanza almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione stessa.
2. Fatte salve specifiche particolari disposizioni, eventualmente ritenute necessarie al fine di migliorare la sicurezza degli spettatori e\o dei partecipanti (transennamenti, delimitazioni, ecc.), le quali verranno in tal caso imposte nell'autorizzazione a totale carico dell'organizzazione, i promotori di tali manifestazioni devono sempre:
 - a) rendere edotti i partecipanti, con ogni mezzo opportuno, che durante lo svolgimento della manifestazione tutti devono rispettare scrupolosamente le norme del Codice della Strada;
 - b) garantire la sicurezza della manifestazione su tutto il percorso con proprio personale in numero adeguato alle esigenze e debitamente addestrato, istruito e dotato di capi di abbigliamento e/o veicoli che lo rendano facilmente individuabile: in particolare, alle intersezioni e nei tratti di strada particolarmente pericolosi tale personale dovrà attivarsi nei modi opportuni per segnalare il transito dei partecipanti agli altri utenti della strada, scongiurando eventuali pericoli;
 - c) garantire, a totale onere dell'organizzazione, assistenza medica per eventuali emergenze.
3. L'Amministrazione non risponderà in ogni caso di eventuali danni a persone e\o cose derivanti dall'effettuazione della manifestazione che rimangono a totale carico dei promotori ovvero di chi ha cagionato i danni.
4. Eventuali transennamenti e delimitazioni attuati per la manifestazione dovranno essere rimossi prontamente al termine delle stesse.
5. Le eventuali attrazioni di cui agli artt 68 e 69 del TULPS devono essere installate in un'area pubblica, ovvero privata, dotata delle predisposizioni ed infrastrutture necessarie a tale utilizzo (Energia Elettrica , servizi igienici anche del tipo 'chimico', cassonetti per rifiuti, ecc.): tale area dovrà essere individuata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia.
6. Le violazioni alle norme del presente articolo) comportano una sanzione

amministrativa da € 50,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e/o l'attività non consentita.

TITOLO QUARTO

Tutela della quiete pubblica e privata

Art. 28

Disposizioni generali

1. Ferme restando le disposizioni di Legge e degli strumenti urbanistici vigenti che disciplinano in materia di acustica e di classificazione del territorio, chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I competenti servizi Tecnici (ARPAE - Azienda ASL), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Comune, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali, di ARPAE o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E' vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
5. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
6. L'attività di smaltimento di vetro, lattine e altro materiale anche in contenitori all'uopo predisposti, tale da creare rumori che possano arrecare disturbo al riposo delle persone e' vietato dalle ore 22.00 alle ore 06.00;
7. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 22.00 alle ore 07.00 salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
8. Le violazioni alle norme del presente articolo) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare

immediatamente le emissioni sonore e/o l'attività non consentita.

Art. 29

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Aziende Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dall'Azienda Sanitaria Locale, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Comune, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Le violazioni alle norme del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. Il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e/o l'attività non consentita.

Art. 30

Esercizi pubblici di somministrazione, esercizi commerciali, artigianali

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, esercizi commerciali, artigianali, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla attività di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. I soggetti di cui al comma 1), fatta salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, devono provvedere all'adozione di misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica, nonché di limitazione alla libera fruibilità degli spazi pubblici adiacenti il locale. In particolare, hanno l'obbligo di adoperarsi affinché gli avventori, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze di

questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi a adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti e delle altre attività.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Le violazioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. In caso di ripetute violazioni o quando la violazione comporti la compromissione della sicurezza urbana così definita dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art. 54 del TUEL.

Art. 31

Abitazioni private e cantieri edili

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni oltre i limiti consentiti dalle disposizioni di legge o regolamentari, non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 e tra ore 13.00 e le ore 15.00 nei giorni feriali e nei giorni festivi prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20.

Art. 32

Divieto di suoni e schiamazzi

1. In luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
2. nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni prima delle 09.00 e dopo le 22.00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune.

3. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 10, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 33

Dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto o altri dispositivi acustici non obbligatori installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 34

Emissioni prodotte da veicoli a motore

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi, arrecando disturbo alla pubblica quiete.
2. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa

da € 50,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 35

Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ed in particolare
 - a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; sono da escludere gli spettacoli di fuochi d'artificio programmati per Festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
 - b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.
4. Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00.

TITOLO QUINTO

Mantenimento, protezione e tutela degli animali

Art. 36

Mantenimento dei cani

1. Fatte salve le disposizioni di legge statale e regionale in materia di tutela ed il controllo della popolazione canina e felina e di anagrafe canina tutti i possessori di cani devono provvedere alla "microchippatura" del loro animale.
2. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, nelle aree recintate ed appositamente allestite. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio pubblico rispondono i proprietari. Anche all'interno di tali aree, è fatto obbligo di raccolta immediata degli escrementi in caso di deiezione.
3. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà comunale, proprietari di cani e chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici sono obbligatoriamente tenuti:
 - a) alla totale e immediata asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani;
 - b) a fare uso, per la asportazione, di idonei sacchetti di materiale plastico impermeabile e a conferirli chiusi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - c) ad avere al seguito adeguata quantità di sacchetti idonei alla raccolta delle deiezioni per ogni cane al seguito.
4. Gli accompagnatori di cani lungo portici, marciapiedi e strade dei centri storici, devono essere muniti di un contenitore con adeguata quantità d'acqua e provvedere alla immediata diluizione delle deiezioni liquide e alla ripulitura di eventuali tracce di quelle solide.
5. Con apposita ordinanza possono essere determinate più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
6. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento dei cani nell'esercizio delle loro funzioni.
7. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
8. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
9. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
10. Le violazioni di cui precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 37

Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. I comportamenti sopra descritti configurano la violazione di quanto disposto dall'art. 3 della L.R. 05 febbraio 2005 n. 5 "Norme a tutela degli animali da affezione" e comportano l'applicazione della relativa sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00.

Art. 38

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

1. Al fine della tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dai cani e ad integrazione del Regolamento di Igiene, valgono i seguenti obblighi e divieti:
- a) **Obblighi**
- di custodia e buon governo del cane
 - di utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico
 - di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti, ferme restando le vigenti disposizioni per la profilassi della rabbia;
 - di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - di stipulazione di polizza assicurativa, nei casi previsti dalla legge.
- b) **Divieti**
- di addestramento di cani che ne esalti l'aggressività
 - di qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
2. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00; la violazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

Art. 39

Animali liberi

Il Comune, con proprio provvedimento, può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio.

Il Comune provvede al recupero e alla custodia dei cani liberi rinvenuti sul territorio. Questi, se sprovvisti di microchip identificativo, vengono immediatamente sottoposti

a profilassi veterinaria ed inserimento del microchip identificativo, per poi essere resi disponibili per l'adozione privata.

Qualora il proprietario sia identificabile, il Comune provvederà ad avvisarlo per il ritiro. I costi per il recupero e la custodia del cane sono a totale carico della proprietà. Qualora gli animali non siano recuperati dal legittimo proprietario entro 30 giorni dalla data di comunicazione del recupero, il Comune attiverà l'iter per il trasferimento della proprietà e la successiva adozione, senza che il proprietario possa più reclamare il rilascio dell'animale o la riassegnazione.

Art. 40

Altre disposizioni

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili provocando gocciolamento sugli spazi pubblici;
 - b) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2. L'apicoltura non è consentita nei centri abitati. Per la definizione di centro abitato si rinvia alle norme del D.lgs 285/92 (Codice della Strada);
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO SESTO

Norme particolari per gli esercizi pubblici e le attività commerciali

Art. 41

Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Art. 42
Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di un numero adeguato di servizi igienici, realizzati conformemente alle norme stabilite dal R. U. E, da tenersi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 43
Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
2. Pertanto, è vietato fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso; Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Le violazioni alle norme del presente articolo sono punite ai sensi della L. R. 26 Luglio 2003, n. 14.

Art. 44
Altre attività di vendita su area pubblica

1. Nell'ambito di manifestazioni ed eventi autorizzati, nei quali sono previste attività di vendita su area pubblica o di uso pubblico o in luogo aperto al pubblico potranno intervenire:
 - a) operatori appartenenti a categorie professionali definite (commercio, produzione agricola, artigianato, ecc), regolarmente iscritti ai registri camerali;
 - b) soggetti che espongono e/o vendono le proprie opere d'arte o dell'ingegno creativo, (definite dall'art. 4, comma 2, lett. h, D.Lgs. n. 114/1998);
 - c) soggetti che espongono e/o vendono oggetti propri usati altrimenti destinati alla dismissione e allo smaltimento (cosiddetto "riuso" DG ER n. 151/2014) e soggetti che vendono e/o scambiano in occasione di mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche;
 - d) minori di anni 18 che vendono scambiano in manifestazioni loro riservate, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale;
 - e) enti pubblici ovvero persone giuridiche private alle quali partecipano

lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

- f) Enti del terzo settore di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017;

TITOLO SETTIMO

Norme particolari per l'utilizzo di strade e aree pubbliche

Art. 45

Richieste in denaro e vendite di beneficenza

1. Nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e comunque nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, nonché alle altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, nei parcheggi pubblici e di uso pubblico adiacenti a strutture commerciali è vietato porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi, anche offrendo in cambio oggettistica o tramite raccolta firme. Tali raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente. Eventuali eccezioni, devono essere autorizzate dal Comune con atto espresso.
2. La violazione alle norme del precedente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.

Art. 46

Divieto di campeggio libero

1. Ad eccezione di particolari eventi, manifestazioni o altre esigenze, deliberati dalla Giunta Comunale, in tutto il territorio, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00. A questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal

territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi delle Ditte private che provvederanno alla loro custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

TITOLO OTTAVO

Norme in materia di polizia rurale

Art 47

Pulizia dei fossi e regolazione delle acque meteoriche

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada in materia di deflusso delle acque sulle strade, a tutti i proprietari delle aree e dei terreni, a qualsiasi uso destinati, e a tutti coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi posti in confine con le strade comunali e vicinali dell'intero territorio comunale è fatto obbligo di provvedere, **entro il 30 aprile ed entro il 15 ottobre** di ogni anno e comunque secondo necessità (qualora l'erba in banchina stradale superi cm 100 di altezza) alla pulizia dei fossi di scolo comprese le banchine stradali di proprietà pubblica, i canali di sgrondo, la pulizia degli imbocchi intubati e tratti tombati, la rimozione dei rifiuti ed il mantenimento delle quote di scorrimento dei reflui in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, possano impedire il naturale deflusso delle acque meteoriche, con possibilità di arrecare danni ai fondi e alle colture confinanti.
2. Ai proprietari o conduttori di fondi non direttamente confinanti con le strade (c.d. 'fondi a monte') è fatto obbligo di provvedere ad adeguata regimentazione delle acque meteoriche affinché, a seguito di abbondanti precipitazioni atmosferiche, i terreni e le vie attigue non siano invasi dall'acqua o da altri materiali.
3. La realizzazione di qualsiasi opera interferente con la rete scolante esistente deve prevedere, previa rilevazione dei fossi e delle scoline in essere, la connessione razionale con le parti attigue della rete scolante. In particolare deve essere garantito il ripristino del sistema di scolo delle acque meteoriche in base alle caratteristiche della zona.
4. E' fatto tassativo divieto di utilizzare, per la manutenzione dei fossi stradali, diserbanti e/o disseccanti di qualsiasi classe e genere, onde evitare il rischio di erosione e di cedimento della sponda dei fossi, nonché la possibilità di contaminare i terreni e successivamente per ruscellamento o percolazione di inquinare sia le acque superficiali che quelle di falda, ed

anche per la salvaguardia della Fauna Minore, come da Legge Regionale 15/2006.

5. La sanzione relativa ad inadempienze circa i punti precedenti da € 25,00 ad € 150,00, sarà proporzionale alla lunghezza del tratto interessato ogni 50 (cinquanta) metri o frazione di questa misura.
La sanzione amministrativa non esaurisce, comunque, l'obbligo di ottemperare alle attività in capo ai soggetti inadempienti.

Art. 48

Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche

1. I fondi confinanti con le strade comunali e vicinali devono essere arati e coltivati alla distanza minima di cm. 100 dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe. Il frontista deve attenersi ai dettami del Codice della strada che agli artt. 16 e 17 prevede le fasce di rispetto per le piantagioni.
2. La predetta fascia di terreno non dovrà essere arata, ma mantenuta "non coltivata" ed "inerbita".
3. Le operazioni di aratura dei terreni laterali alle strade sopraddette devono essere condotte ed eseguite in modo da non modificare i livelli e le quote dei terreni stessi rispetto alla strada
4. La violazione a quanto disposto dal presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 49

Diserbo di aree extra-agricole

(da Delib. Giunta Regionale Emilia -Romagna 1469/98)

1. Chiunque, per sé o per conto terzi, distribuisce prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante su aree extra-agricole, deve darne preventiva comunicazione ai Servizi di Prevenzione dell'A.S.L., alle sezioni territoriali A.R.P.A.E. competenti per territorio almeno cinque giorni prima del trattamento.
2. La comunicazione va fatta utilizzando il modello disponibile presso i Dipartimenti di Prevenzione dell'A.S.L. e le sezioni territoriali dell'A.R.P.A.E.
3. Sono considerate aree extra-agricole le aree non soggette a coltivazione quali le aree pertinenti a piazzali e tratte ferroviarie, autostazioni, porti, interporti e aeroporti, aree di distribuzione carburante, viali, bordi stradali e autostradali, parchi, giardini e campi sportivi, golene e sponde di: canali, fiumi, laghi bacini idrici, fossi e scoline non pertinenti ad aree agricole.
4. Per ogni prodotto distribuito deve essere rispettato il campo d'impiego e le modalità di applicazione approvati con il decreto di registrazione del

- Ministero della Sanità, riportato in etichetta.
5. La violazione a quanto disposto dal presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 50

Denuncia dell'insorgenza di malattie diffusibili o pericolose delle piante

E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi a qualunque titolo di denunciare al Comune, alle Autorità sanitarie competenti e/o al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa di insetti, crittogame e di altri animali nocivi all'agricoltura ed alle piante. Gli stessi dovranno, inoltre, denunciare malattie o deperimenti anomali, che appaiono diffusibili o pericolosi nonché applicare i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti o suggeriti, astenendosi nel contempo da azioni che ne possono favorire la propagazione. La violazione a quanto disposto dal presente articolo comporta una sanzione da € 25,00 a € 100,00

TITOLO NONO
Norme finali

Art. 51

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale è abrogato e cessa di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale precedentemente approvato, nonché le parti in contrasto dei vigenti Regolamenti Comunali del verde pubblico e privato, che trovino qui regolamentata la relativa materia.

Allegato A) (riferimento all'art. 8 del presente Regolamento)

Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 della L. n. 48/2017

COMUNE DI ARGELATO

Villa Beatrice e relativo parco, Chiesa e relativi sagrati di San Michele e dei Santi Nicolò e Petronio

COMUNE DI BENTIVOGLIO

Palazzo Rosso e Castello, piazza Pizzardi, Villa Smeraldi, Chiese e relativi sagrati di San Marino, San Martino, Sant'Andrea, San Folco.

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Palazzo Comunale e Piazze circostanti, la Via Gramsci, e aree prospicienti, nel tratto compreso fra le Vie Bondanello e Lirone, Chiese e relativi sagrati di Sant'Andrea, San Bartolomeo, Santa Maria Assunta di Sabbiuono, San Giovanni Battista e la circostante Piazza Amendola; Villa Salina; Contea Malossi presso Trebbo di Reno; Piazza 2 agosto 1980 e aree verdi circostanti.

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

La Via Matteotti, da Piazza Mercato a Porta Pieve, compresa la Piazza Gadani, la Biblioteca e il Teatro Comunale, la Chiesa di Mascarino e relativo sagrato

COMUNE DI GALLIERA

Palazzo Comunale e piazza antistante, Piazza Manzatico, Piazza Bosi.

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Pinacoteca, Rocca, Porta Bologna, tutta la via Matteotti, compresa la Piazza A. Costa, fino a Porta Ferrara, l'area compresa fra le vie Matteotti, Borgovecchio, Risorgimento, Garibaldi

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

L'area compresa fra le vie Della Pace, l'asse Vittorio Veneto, Piazza dei Martiri, Via Dante, l'asse Carducci, Garibaldi, l'asse Mazzini, Marzocchi, Gamberini

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

La Piazza dei Martiri e la Via Matteotti nel tratto compreso fra la Piazza e la Via Vittorio Veneto, comprese le aree della Biblioteca e del Museo Casa Frabboni